

Circolare N. 1/2005
Legge Finanziaria anno 2005

Premessa

Si porta a conoscenza che la Legge n. 311 del 30 dicembre 2004, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.31 dicembre 2004, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, (Legge Finanziaria 2005, in seguito “La Finanziaria”) ha introdotto rilevanti novità in materia di imposte sui redditi e di altre imposte indirette.

Con la presente circolare si intende fornire un primo quadro sulle principali modifiche intervenute.

La norma è strutturata in un unico articolo composto da 572 commi e per agevolare la lettura procederemo all’analisi, suddividendola secondo le seguenti materie.

Struttura

- 1. Imposte dirette;**
- 2. Fiscalità immobiliare;**
- 3. Istituzioni di Fondi e relativi utilizzi;**
- 4. Iva;**
- 5. Pianificazione fiscale concordata;**
- 6. Studi di settore,**
- 7. Accertamenti bancari,**
- 8. Finanziamenti;**
- 9. Omesso versamento di ritenute;**
- 10. Affrancamento delle riserve e dei fondi in sospensione di imposta.**

1. IMPOSTE DIRETTE

1.1.:Art.1, comma 51: facoltà di intervento sulle addizionali comunale

Il comma n.51 concede, in ossequio a quanto previsto dal terzo comma dell'art.1 del D.Lgs 28 settembre 1998 n.360, istitutivo dell'addizionale comunale Irpef¹, e successive modifiche, la possibilità di aumentare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Tale possibilità è concessa esclusivamente agli enti che non ne hanno già beneficiato prima del 1° gennaio 2005 e l'incremento non può essere superiore allo 0,1 per cento del reddito complessivo al netto delle deduzioni riconosciute per legge.

Gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni eventualmente già deliberati restano, tuttavia, sospesi fino al 31 dicembre 2006 e in tutti i casi gli effetti decorrono dal periodo successivo alla predetta data.

1.2: Art.1, commi 61 e 175: sospensione degli aumenti dell'addizionali comunali e regionali eventuali deroghe

Il comma 61 proroga al 31 dicembre 2005 la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive deliberati successivamente al 29 settembre 2002, fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale.

Tale sospensione era già stata prorogata al 31 dicembre 2004 dall'art.2, comma 21 della legge 24 dicembre 2003 n.350.

Il comma 175 prevede, in deroga a quanto previsto al precedente punto, che al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario la Regione, qualora in base a monitoraggi trimestrali ravvisi una situazione di squilibrio, debba adottare provvedimenti necessari a ripristinare l'equilibrio.

In tali casi, la Regione può:

¹ D.Lgs 28 settembre 1998 n.360 : "I comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative. L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico.

La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali".

- deliberare l'inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti degli aumenti dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell'aliquota regionale sulle attività produttive;
- disporre nuovi aumenti dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito o nuove maggiorazioni dell'aliquota regionale sulle attività produttive ovvero modificare gli aumenti e le deliberazioni già deliberate.

1.3: Art.1, comma 301: determinazione acconti Irpef e Ires

A far data dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 99 per cento e quella dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società è fissata al 100 per cento.

1.4: Art.1, commi 347 e 348: innovazione e modifiche Irap

Il comma 347 apporta tre significative modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'Irap, che possono essere sintetizzate come segue:

- integrale deducibilità dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni.
Affinché tali costi possano essere dedotti occorre il rilascio di una attestazione di effettività degli stessi da parte del presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro.
- i soggetti, ad esclusione delle pubbliche amministrazioni, che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004, deducono il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto.

A tal fine:

- a) occorre rilevare gli incrementi del predetto personale nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004;

- b) la media dell'incremento occupazionale raggiunto nei predetti periodi di imposta costituisce l'incremento massimo agevolabile nei periodi d'imposta successivi;

L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al soggetto stesso.

Per gli enti non commerciali la base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività.

In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, sia ai fini della individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto proporzionale.

Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale.

Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie.

Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

Nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, l'importo deducibile pari ad euro 20.000 è raddoppiato.

Tale bonus per l'incremento occupazionale avrà effetto solo dal periodo d'imposta in cui avverrà l'approvazione da parte della commissione europea ai sensi dell'art.88 del Trattato istitutivo della comunità europea

- a far data dal 1° gennaio 2005 i soggetti, ad esclusione delle pubbliche amministrazioni, possono dedurre dalla base imponibile l'importo di:
 - euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
 - euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
 - euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
 - euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91.

Per valori della base imponibile superiori ad euro 180.999,91 non spetta alcuna deduzione.

1.5 Art.1, commi 349, 350, 351, 352 e 353: innovazioni e modifiche Irpef

L'imposta sul reddito delle persone fisiche subisce importanti modifiche nella fase della sua determinazione

Innanzitutto le detrazioni per familiari a carico, previste dal sistema previdente, sono state trasformate in deduzione dal reddito.

Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2005, dal reddito complessivo si deducono gli oneri di famiglia per i seguenti importi:

- a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonchè per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione.

Tale deduzione è aumentata a:

- a) 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;
- c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104.

Inoltre, dal reddito complessivo si potranno dedurre, fino ad un massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.

Le deduzioni dal reddito per i familiari a carico e le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza si applicano secondo il meccanismo della "no tax area" che si sostanzia nella seguente formula:

<p>Family no tax area</p> <p>A= Deduzione massima per familiari a carico e spese sostenute per addetti all'assistenza personale B= oneri deducibili ex art.10 Tuir C= reddito complessivo;</p> $\frac{[(78.000 + A + B) - C]}{78.000}$

- Se il rapporto è maggiore o uguale ad uno, la deduzione progressiva compete per intero;
- Se il rapporto è uguale a zero o inferiore a zero, la deduzione non compete;
- Negli altri casi si applica in misura proporzionale, considerando le prime quattro cifre decimali del rapporto.

Anche per l'anno 2005 ai contribuenti è concessa la possibilità di ricorrere alla clausola di salvaguardia qualora le norme in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, fossero più favorevoli.

Infine, a far data dal 1° gennaio 2005 sono stati determinati i nuovi scaglioni di reddito imponibile e le nuove aliquote Irpef come di seguito indicato:

Tav.1 Nuovi scaglioni di reddito e nuove aliquote Irpef

Scaglioni di reddito in vigore fino al 31 dicembre 2004	Aliquote Anno 2004	Scaglioni di reddito in vigore dal 1° gennaio 2005	Aliquote Anno 2005
Fino a €. 15.000	23 %	Fino a €. 26.000,00	23 %
Da €. 15.000 a €. 29.000	29 %	Da €. 26.000,00 a €.33.500,00	33 %
Da €. 29.000 a €. 32.600	31 %	Da €. 33.500,00 a €.100.000,00	39 %
Da €. 32.600 a €. 70.000	39 %	Oltre 100.000,00	39 %+ 4% contributo solidarietà
Oltre €. 70.000	45 %		

1.6: Art.1, comma 376: affrancamento partecipazioni sociali e dei terreni agricoli edificabili

Viene stabilita un'ulteriore proroga per beneficiare della rivalutazione delle partecipazioni sociali e dei terreni agricoli edificabili posseduti al 1° luglio 2003 .

E' fissato al 30 giugno 2005 il termine per la rideterminazione del costo o dal valore di acquisto delle partecipazioni in società non quotate di qualsiasi tipo, possedute dalle persone fisiche, con il pagamento di una imposta sostitutiva pari al 2 o al 4 per cento a seconda del tipo di partecipazione posseduta (non qualificare o qualificate).

Analoga proroga è stata prevista per la rivalutazione dei terreni edificabili e terreni con destinazione agricola.

Sul nuovo valore di perizia (e non sulla differenza tra costo di acquisto e valore peritato) è dovuta una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 4%.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla ns. circolare n.3 dell'11 febbraio 2002.

1.7: Art.1, comma 377: limite per trasmissione delle dichiarazioni fiscali persone fisiche

Il limite del volume d'affari oltre il quale è obbligatorio presentare in via telematica le dichiarazioni fiscali, da parte delle persone fisiche tenute alla presentazione della dichiarazione Iva, è stato ridotto ad euro 10.000.

Per tali soggetti la disposizione previgente fissava il limite ad euro 25.822,84.

2.FISCALITÀ IMMOBILIARE

2.1 Art.1, comma 67: accertamento ICI

I termini per l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili che sono scaduti al 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, esclusivamente per le annualità d'imposta 2000 e successive.

2.2: Art.1, comma 274: mancata riscossione per utilizzo immobili di proprietà dello Stato

Vengono definite le procedure per la riscossione delle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato.

Decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell'Agenzia del Demanio ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute si procederà alla riscossione mediante ruolo, con rivalutazione monetaria e determinazione degli interessi legali.

Qualora la seconda richiesta di pagamento fosse stata trasmessa entro il 31 dicembre 2004, la riscossione mediante ruolo non è effettuata nel caso in cui gli interessati provvedano a dichiarare all'Agenzia del Demanio, entro il 30 aprile 2005, di voler adempiere in un'unica soluzione, all'intero importo del debito, effettuando contestualmente il relativo versamento.

2.3: Art.1, comma 275: esenzione di imposte per fondazioni

Gli atti, i contratti, i conferimenti e i trasferimenti di immobili di proprietà dei Comuni, comprese le operazioni di cartolarizzazione, in favore di fondazioni o di società, sono esenti da imposta di registro, da imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastale e da ogni altra imposta indiretta nonché da ogni altro tributo.

2.4: Art.1, comma 300: aggiornamento importo fissi

A far data dal 1° gennaio 2005, gli importi fissi dell'imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali di cui al titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, sono stati aggiornati, con disposizioni regolamentate dal decreto legge del 31 gennaio 2005 n.7, tenendo in considerazione l'aumento dei prezzi al consumo risultante dagli indici ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati.

2.5: Art.1, commi 332 e 333: comunicazione all'Anagrafe Tributaria

Il comma n.332 apporta sostanziali modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.605, in materia di anagrafe tributaria, prevedendo misure volte a dotare l'Amministrazione Finanziaria di maggiori dati ed elementi cognitivi per contrastare i fenomeni di evasione fiscale riguardanti i beni immobili e le relative locazioni.

La prima concerne l'obbligo di indicare, nelle denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, nei permessi di costruire e in ogni atto di assenso in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni ai sensi del Testo Unico in materia edilizia, il codice fiscale sia dei soggetti dichiaranti (proprietari), che degli esecutori dell'attività (impresa appaltatrice dei lavori e dei progettisti dell'opera da eseguire (ingegnere, geometra, architetti). Tale obbligo deve essere ottemperato da parte degli utenti anche per quanto riguarda la stipula dei contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas.

A loro volta, le aziende, gli istituti, gli enti e le società interessate devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati catastali identificativi degli immobili presso cui sono attivate le utenze relative alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas.

Altra innovazione è costituita dal fatto che le banche, la società Poste Italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria.

Il comma 333, al fine di ridurre il fenomeno della omessa registrazione di contratti immobiliari, dispone che, a far data dal 1° aprile 2005 le aziende, gli istituti, gli enti e le società che stipulano contratti coi i privati, sono obbligati a richiedere i dati identificativi catastali all'atto della sottoscrizione dei relativi contratti e, per i contratti in essere, le medesime informazioni sono acquisite dai predetti soggetti solo in occasione del rinnovo ovvero della modificazione del contratto stesso.

2.6: Art.1, commi 335, 336, 337, 338: aggiornamento risultanze catastali

I Comuni possono chiedere all’Agenzia del Territorio la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata situate in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato si discosta significativamente dal valore medio catastale.

I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, debbono richiedere ai soggetti che risultano possessori (a titolo di proprietà o di altri reali sulle unità immobiliari interessate) la denuncia di iscrizione ovvero la variazione in catasto.

La richiesta, contenente gli elementi constatati deve essere notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio.

Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita.

Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell’anno di notifica della richiesta del comune.

2.7: Art.1, comma 340: superficie di riferimento TARSU

A far data dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria, censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento ai fini della tassa rifiuti solidi urbani non può in ogni caso essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale.

Per gli immobili già denunciati con l’indicazione inferiore a tale percentuale, i comuni effettuano l’adeguamento d’ufficio dandone comunicazione agli interessati.

2.8: Art.1, comma 342 e 343:registrazione contratti immobiliari

la Finanziaria prevede disposizioni finalizzate allo snellimento di procedure relative alle locazioni e alle cessioni immobiliari e in particolare:

- l’esclusione dell’imposta complementare di registro derivante dai contratti di locazione nel caso in cui l’importo del canone relativo ad immobili, iscritti in catasto con

attribuzione di rendita, risulti dal contratto in misura non inferiore al 10 per cento del valore dell'immobile;

- la non applicazione delle disposizioni relative ai poteri di accertamento da parte degli uffici competenti in riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente a quello maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15 per cento e il 10 per cento del valore dell'immobile.

In caso di omessa registrazione del contratto di locazione si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso e ai fini della determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore dell'immobile.

Tali disposizioni non si applicano nei confronti dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulato ovvero rinnovati con il supporto delle associazioni di categoria come disposto dagli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2.9: Art.1, comma 344 e 345: comunicazione cessione fabbricato

Il modello per la comunicazione di cessione fabbricato non deve essere più presentato alle autorità di pubblica sicurezza con modalità tradizionale, ma deve essere trasmessa, in modalità telematica, all'Agenzia delle Entrate mediante specifico modello.

Tale obbligo di comunicazione di cui al comma 344 trova applicazione anche nei riguardi dei soggetti che esercitano abitualmente attività di intermediazione nel settore immobiliare; la comunicazione è dovuta per le cessioni di cui i predetti soggetti hanno diretta conoscenza, per avervi concorso ovvero assistito in ragione della loro attività, e, relativamente a quelle diverse dalle cessioni in proprietà, anche per le cessioni di durata inferiore al mese.

2.10: Art.1, comma 367: divieto di riutilizzazione commerciale dei documenti e delle informazioni catastali

Il comma n.367 introduce il divieto di riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, acquisiti anche a mezzo telematico, dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari.

Si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono ceduti a terzi o forniti a terzi, anche in copia dai soggetti che li hanno acquisiti, in via diretta o mediata, anche per via telematica, dagli uffici dell'Agenzia del territorio.

Non si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti sono forniti al solo soggetto per conto del quale, su preventivo e specifico incarico, risultante da atto scritto, l'acquisizione stessa, previo pagamento dei tributi dovuti, è stata effettuata.

In ogni caso, salva prova contraria, si ha riutilizzazione commerciale quando il corrispettivo previsto, o comunque versato, per la fornitura, risulta inferiore all'ammontare dei tributi dovuti agli uffici dell'Agenzia del territorio.

Le attività di riutilizzazione commerciale sono consentite esclusivamente se regolamentate da specifiche convenzioni stipulate con l'Agenzia del territorio, che disciplinino, modalità e termini della raccolta, della conservazione, della elaborazione dei dati, nonché il controllo del limite di riutilizzo consentito.

Le attività non consentite di riutilizzazione commerciale sono punite con una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi speciali e delle tasse dovute.

2.11: Art.1, comma 540: fabbricati e le costruzioni stabili

I fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso.

Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni in riferimento.

3. ISTITUZIONI DI FONDI E RELATIVI UTILIZZI

3.1: Art.1, comma 160: Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese

Il comma 160 dispone la costituzione della Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese.

I soci fondatori sono rappresentati dal ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché da soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità.

Per lo svolgimento delle attività della fondazione è stato assegnato alla stessa un contributo annuale per il 2005 pari ad un milione di euro.

La Fondazione sarà soggetto alle disposizioni del c.c., delle leggi speciali e dello statuto, che sarà appositamente redatto dai soci fondatori.

3.2: Art.1, comma 270 e 271: utilizzo del Fondo per l'innovazione tecnologica

Il Fondo per l'innovazione tecnologica, istituito con l'art.14 della legge 17 febbraio 1982, n.46² potrà operare a sostegno dei processi di innovazione delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi, identificati nelle sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della classificazione delle attività economiche ISTAT 91) e devono essere rivolti:

- alla ricerca e progettazione di nuove formule e processi distributivi o aziendali innovativi e agli investimenti materiali connessi con la loro attivazione, alla formazione e consulenza necessarie all'avvio dei processi innovativi;
- all'accesso ai mercati elettronici e strumentazione connessa;
- alla progettazione ed alla realizzazione di investimenti connessi all'adozione di moderne tecniche di vendita e di offerta dei servizi (*software* per la gestione automatica di spazi espositivi);
- all'acquisizione di servizi di connessione a larga banda;
- al *check-up* sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda concernente gli approvvigionamenti, il lavoro, la commercializzazione, il personale, le risorse strumentali;
- alla progettazione e realizzazione di interventi di assistenza tecnica intesa quale elaborazione ed applicazione di tecniche innovative volte all'innovazione dell'assetto e dell'offerta dell'impresa commerciale;
- alla realizzazione di innovazione tecnologica intesa quale acquisizione di sistemi informatici integrati, per la gestione aziendale ed interaziendale, per la realizzazione di

² Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura innovativa, unitariamente considerati.

impianti automatizzati per la movimentazione delle merci nel magazzino e per operazioni di allestimento degli ordini e per la distribuzione commerciale.

Con decreto del ministero delle Attività produttive saranno stabiliti i termini, i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi.

3.3: Art.1, comma 354: Fondo rotativo per il sostegno alle imprese

Presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, viene istituito un apposito fondo rotativo, denominato “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese”.

Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell’anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale.

La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale, è stabilita in 6.000 milioni di euro.

Il CIPE, con una o più delibere:

- stabilisce i criteri generali di erogazione dei finanziamenti agevolati;
- approva una convenzione tipo che regola i rapporti tra la Cassa depositi e prestiti Spa e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti, stabilendo le modalità per assicurare che l’importo complessivo dei finanziamenti erogati non superi l’importo assegnato dal CIPE e che vengano comunque rispettati i limiti annuali di spesa a carico del bilancio dello Stato;
- prevede la misura minima del tasso di interesse da applicare;
- stabilisce la durata massima del piano di rientro;
- prevede che le nuove modalità di attuazione ed erogazione delle misure agevolative si applichino a programmi di investimento per i quali, alla data di pubblicazione del decreto, non è stata ancora presentata richiesta di erogazione relativa all’ultimo stato di avanzamento e non sono stati adottati provvedimenti di revoca totale o parziale, a condizione che l’impresa agevolata manifesti formale opzione e comunque previo parere conforme del soggetto responsabile dell’istruttoria.

Con decreto di natura non regolamentare, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilirà, in relazione ai singoli interventi, i requisiti e le condizioni per l’accesso ai finanziamenti agevolati.

In particolare, saranno stabilite le condizioni economiche e le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti

istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di finanziamento bancario a copertura delle spese d'investimento, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.

Il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione è determinato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. IVA

4.1: Art.1, comma 378 e 379: immatricolazione di veicoli provenienti dall'UE

Al fine di ridurre l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto di veicoli nuovi provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea, la presente disposizione obbliga i soggetti acquirenti a trasmettere al Dipartimenti dei trasporti terrestri, entro quindici giorni dall'acquisto, e in ogni caso prima dell'immatricolazione, il numero identificativo intracomunitario, il numero di telaio degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi acquistati.

Per i successivi passaggi all'interno del territorio italiano, il numero identificativo intracomunitario è sostituito dal codice fiscale del fornitore.

La mancanza dei citati dati autorizzerà gli uffici a non procedere all'immatricolazione del veicolo.

La comunicazione deve essere effettuata, sempre nel termine di quindici giorni dalla vendita, anche in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione dei medesimi veicoli.

I contenuti e le modalità delle comunicazioni saranno regolamentati con decreto del capo del Dipartimento dei trasporti terrestri.

4.2: Art.1, comma 381-385: forniture ad esportatori abituali

I soggetti che ricevono la richiesta di fatturazione in sospensione di imposta da parte degli esportatori abituali devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati di tali soggetti, rilevabili dalle lettere di intento, esclusivamente in via telematica entro il giorno 16 del mese successivo alla ricezione.

Il mancato invio della comunicazione ovvero l'invio di una comunicazione inesatta o incompleta determina la responsabilità in solido dell'inadempiente con il cessionario.

4.3: Art.1, comma 386: responsabilità solidale del cessionario

Il comma n.386 introduce nel D.P.R. 633 del 26 ottobre 1972 il nuovo art.60-bis secondo cui, al verificarsi di determinate condizioni, la responsabilità solidale del cessionario acquirente per l'imposta sul valore aggiunto non versata dal suo cedente.

L'acquirente sarà considerato responsabile al verificarsi di tre condizioni contestuali:

1. il cessionario non provvede al versamento dell'Iva dovuta;
2. la cessione deve avere per oggetto determinati beni che saranno individuati con decreto del Ministro delle finanze;
3. la cessione deve essere effettuata a prezzi inferiori al valore normale (per la definizione di valore normale bisogna fare riferimento ai comma 3 e 4 dell'art.14 del D.P.R 633/1972)³.

Tuttavia il cessionario non risponde in solido con il cedente qualora riesca a dimostrare, mediante documentazione, che il prezzo applicato in misura inferiore al valore normale:

- è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili;
- è stato determinato sulla base di specifiche disposizioni di legge;
- non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta.

4.4: Art.1, comma 503: detrazione del 10% per acquisto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli

La detraibilità dell'IVA nella misura del 10 per cento, relativamente all'acquisto, all'importazione e all'acquisizione anche mediante contratti di leasing, noleggio e simili di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli è prorogata al 31 dicembre 2005.

Resta ferma l'indetraibilità totale per le operazioni di acquisizione dei componenti e ricambi e per i servizi di impiego, custodia, manutenzione e riparazione dei veicoli considerati.

L'imposta è in ogni caso detraibile per gli agenti e rappresentanti di commercio e nell'ipotesi in cui il mezzo è adibito ad uso pubblico o forma oggetto dell'attività propria dell'impresa.

³ Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l'operazione o nel tempo più prossimi.

Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe dell'impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali ed ai listini della Camera di commercio più vicina, alle tariffe professionali e ai listini di borsa.

5. PIANIFICAZIONE FISCALE CONCORDATA

5.1: Art.1, comma 387-398: pianificazione fiscale concordata

La Finanziaria introduce l'istituto della pianificazione fiscale concordata che consentirà, a partire dal triennio 2005-2007, ai contribuenti soggetti agli studi di settore di definire in via preventiva la base imponibile derivante dalla gestione caratteristica per il triennio considerato.

Possono aderire a tale definizione i soggetti titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2003.

Sono esclusi dalla definizione i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:

- per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2003;
- che svolgono dal 1° gennaio 2004 una attività diversa da quella esercitata nei periodi di imposta 2002 e 2003;
- che non erano in attività in almeno uno dei periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2002, al 1° gennaio 2003 ovvero al 1° gennaio 2004;
- che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta per almeno uno dei periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 2002 e al 1° gennaio 2003;
- che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per i medesimi periodi d'imposta di cui alla lettera precedente;
- che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2003.

La proposta viene formulata dall'Agenzia delle Entrate che si basa :

- sulle risultanze dell'applicazione degli studi di settore;
- sui dati relativi all'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività;
- sulla coerenza dei componenti negativi di reddito;
- su ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

L'adesione alla pianificazione fiscale si perfeziona, entro 60 giorni, con l'accettazione degli importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle Entrate, che individuano per un triennio la

base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario.

Entro lo stesso termine, la proposta può essere definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare una evidente infondatezza della stessa, sulla base dell'esistenza di:

- significative variazioni degli elementi strutturali nell'esercizio dell'attività rispetto a quelli presi a base per la formulazione della proposta;
- dati ed elementi presi a base per la formulazione della proposta divergenti sensibilmente, all'atto dell'adesione.

Con l'adesione alla proposta il contribuente sarà tenuto a dichiarare, per il periodo definito, i redditi caratteristici d'impresa o di arti o professioni in misura almeno pari a quella oggetto della pianificazione e beneficerà delle seguenti agevolazioni:

- limitatamente al reddito caratteristico di impresa o di arti o professioni, l'Amministrazione finanziaria non potrà emettere accertamenti né analitici, né induttivi riconducibili all'art.39 del D.P.R 29 settembre 1973 n.600;
- ad esclusione dell'aliquota del 23 per cento, le aliquote marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali, per la parte di reddito dichiarato eccedente quello pianificato;
- esclusione dei contributi previdenziali per la parte di reddito dichiarato che eccede quello pianificato fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano in ogni caso salve le prerogative delle Casse autonome nonchè la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
- ai fini Iva sull'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli annotati nelle scritture contabili si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette all'imposta ovvero soggetta a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affare dichiarato.

Per il periodo pianificato il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

In caso di mancato rispetto della pianificazione, l'Agenzia delle Entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della pianificazione nonchè, per l'imposta

sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili;

Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della pianificazione fiscale concordata cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione.

6.STUDI DI SETTORE

6.1: Art.1, comma 399: revisione studi di settore

Gli studi di settore, sono soggetti a revisione, di norma, ogni quattro anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella dell'ultima revisione, al fine di mantenere la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono.

La revisione degli studi di settore è programmata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il mese di febbraio di ciascun anno.

6.2: Art.1, comma 409-410: accertamento basato sugli studi di settore

La Finanziaria estende anche agli esercenti attività d'impresa o di arti e professioni, in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, l'accertamento basato sugli studi di settore.

Tale disposizione trova applicazione quando:

- in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta;
- emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

In ogni caso l'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire, per proporre la conclusione con la procedura di accertamento con adesione.

Le citate disposizione hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004.

6.3: Art.1, comma 411: adeguamento agli studi di settore

Nei periodi di imposta in cui trova applicazione per la prima volta uno studio di settore, ovvero nel primo anno in cui si applicano le revisioni dello studio di settore, l'adeguamento in dichiarazione dei ricavi o compensi alle risultanze degli studi di settore, anche ai fini Irap, non comporta l'applicazione di sanzioni ed interessi.

Allo stesso modo l'adeguamento in dichiarazione, ai fini Iva, al volume d'affari risultante dalle risultanze degli studi di settore non comporta l'applicazione di sanzioni ed interessi, purchè il versamento dell'imposta avvenga entro il termine di versamento a saldo dell'imposta sui redditi. Per i periodi d'imposta diversi da quello in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, l'adeguamento è effettuato con il versamento di una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

7. ACCERTAMENTI BANCARI

7.1: Art.1, comma 402-404: rapporti intrattenuti con banche, poste ed altri intermediari finanziari

A far data dal 1° luglio 2005, gli uffici competenti possono richiedere:

- ai soggetti sottoposti ad accertamento, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con banche, poste, intermediari finanziari, società di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o straniere, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta;
- alle banche, poste, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio e società fiduciarie, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi.

- alle società fiduciarie può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, precisamente individuati;

Gli inviti e le richieste devono essere notificati dall'Ufficio competente e da tale data decorrono quindici giorni ovvero in alcuni casi, trenta giorni, per la risposta

Le relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni su indicati.

8.FINANZIAMENTI

8.1: Art.1, comma 82: utilizzo finanziamenti pubblici

Al fine di prevenire il rischio di utilizzazione illecita dell'uso di finanziamenti pubblici, tutti gli enti e le società che beneficiano di tali finanziamenti, anche sotto forma di esenzioni, incentivi, agevolazioni fiscali in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi per il personale addetto all'attività produttiva, devono dotarsi di misure organizzative atte a prevenire il rischio del compimento di illeciti nel loro interesse o a loro vantaggio.

8.2: Art.1, comma 215 e 218: Sviluppo Italia S.p.A

Al fine di favorire nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate, la società Sviluppo Italia S.p.A. può:

- concedere contributi in conto interesse su mutui di durata non inferiore a cinque anni e non superiori a dieci;
- concedere contributi in conto capitale fino al limite massimo del 20 per cento degli investimenti ammissibili;
- partecipare in via temporanea al capitale sociale, in misura non superiore al 15 per cento del capitale sociale delle imprese beneficiarie.

Le percentuali indicate al secondo e terzo punto possono essere elevate rispettivamente al 35 per cento e al 20 per cento nel caso di piccole e medie imprese.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Cipe, con propria delibera definirà le procedure di assegnazione delle risorse disponibili.

8.3: Art.1, comma 281 e 283: finanziamento allo sport

Per finanziare lo sport, a far data dal 1° gennaio 2005, una quota delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai concorsi pronostici sportivi, dalle scommesse, dal gioco del lotto, dall'enalotto, dal bingo, dagli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, dalle lotterie ad estrazione istantanea e differita e da ogni eventuale gioco istituito successivamente alla citata data, è destinata al Coni.

Per il raggiungimento di tale obiettivo, a far data dal 1° gennaio 2005, è stata rideterminata la posta di gioco dei pronostici su base sportiva nelle seguenti misure:

- 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato;
- 50 per cento, come montepremi;
- 33,84 per cento, come imposta unica;
- 2,45 per cento, come contributo all'Istituto per il credito sportivo;
- 5,71 per cento, come contributo alle spese di gestione.

Infine le vincite non riscosse entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per i concorsi indetti dopo il 1° gennaio 2005, sono riportate sul montepremi del concorso immediatamente successivo.

9. OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE

9.1: Art.1, comma 414: omissio versamento di ritenute

L'omissione di versamento di ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata dai sostituti d'imposta viene attratta nuovamente nella responsabilità penale.

È prevista la reclusione da sei mesi a due anni per chiunque non versa ,entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.

10. AFFRANCAMENTO DELLE RISERVE E DEI FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA.

10.1: Art.1, comma 473-478: affrancamento delle riserve e dei fondi in sospensione di imposta

Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 10 per cento.

L'affrancamento non è concesso per le riserve per ammortamenti anticipati.

Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi di precedenti disposizioni legislative, l'imposta sostitutiva è ridotta dal 10 al 4 per cento.

Le riserve e i fondi e i saldi attivi di rivalutazione assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della società e dell'ente e in caso di distribuzione non spetta il credito d'imposta.

L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 ed è versata, in unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte di tale esercizio.

L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Napoli, 14 febbraio 2005

Dr. Maurizio Moccaldi Ruggiero